Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 2025/2026

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTO l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTE la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*" e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante "*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili*";

VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*";

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*";

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'articolo 9, comma 19;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", come da ultimo modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 114; e, in particolare, l'articolo 58, da comma 5 a comma 5-*septies*, il quale disciplina le procedure di assunzione del personale impegnato, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nello svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari ed in precedenza dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato emanato il *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito"*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito dalla 16 dicembre 2022, n. 204

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", che prevedono la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati;

VISTO l'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che prevede una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il "*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "*Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016*";

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, 28 giugno 2022, n. 146, recante regolamento del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 231 del 28 giugno 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2024, n. 74, recante disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione a bandire le procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell'Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 557, che ha inserito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127, con cui sono stati determinati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025. 2025/2026, 2026/2027;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2025, n. 124, con cui sono stati rideterminati i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi per l'anno scolastico 2026/2027;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*";

VISTO l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante "*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", che ha inserito il comma 83-sexies all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, possono attivare, per il solo anno scolastico 2025/2026, "*un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, (…), senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze*";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto *Istruzione e ricerca*, sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e, in particolare, l'articolo 50 del nuovo CCNL, relativo al nuovo sistema di classificazione professionale del menzionato personale, attualmente articolato nelle aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni, le quali aree sostituiscono le previgenti aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all'Allegato B del menzionato CCNL;

CONSIDERATO che, per l'anno scolastico 2025/2026, la richiesta assunzionale avanzata con nota prot. GABMI n. 116096 del 3 luglio 2025 ricomprende in totale, al netto degli esuberi, 10.384 posti così articolati: n. 9.795 posti, corrispondenti alle effettive cessazioni dal servizio registrate nei diversi profili professionali del personale A.T.A. a far data dal 31 agosto 2025 e rilevate al sistema informatico del Ministero dell'istruzione e del merito alla data del 4 giugno 2025; 33 cessazioni dal sevizio, corrispondenti alle unità di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2024 le quali non risultavano presenti al sistema informatico alla data dell'ultima rilevazione utile per l'autorizzazione all'assunzione da avanzare per l'anno scolastico 2024/2025, ovverosia il 16 maggio 2024, e che, dunque, non sono state oggetto di richiesta assunzionale per l'anzidetto anno scolastico; 561 unità di DSGA, ora appartenenti all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, provenienti dalla rimodulazione delle cessazioni verificatesi in altri profili professionali al 31 agosto 2024 e non certificati per l'anno scolastico 2024/2025 e, in particolare, dalla rimodulazione di n. 157 assistenti amministrativi, di n. 63 assistenti tecnici e di n. 567 collaboratori scolastici;

CONSIDERATO che, nel contingente di n. 9.795 posti indicato sono altresì ricomprese 654 cessazioni, a qualsiasi titolo intervenute nell'anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nei ruoli dei collaboratori scolastici a decorrere dal 1° marzo 2020 nonché a decorrere dal 1° settembre 2021, sia a tempo pieno che a tempo parziale, e, infine, a decorrere dal 1° dicembre 2023, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizie espletate ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonché dall'articolo 10, comma 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170. In particolare, nell'ambito delle 654 cessazioni indicate, rientrano 647 cessazioni di contratti a tempo pieno e 7 cessazioni di contratti a tempo parziale;

PRESO ATTO che, per l'anno scolastico 2025/2026, non sono emerse esigenze di ricollocamento intercompartimentale del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché del personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che, pertanto, verranno posticipate all'anno scolastico 2026/2027 le eventuali esigenze di accantonamento dei posti connesse alle procedure di mobilità di suddetto personale;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. MEF-GAB 36566 del 04 agosto 2025, con la quale si trasmette il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. n. 192643 del 01 agosto 2025, nel quale si rappresenta che le nomine in ruolo del personale ATA da autorizzare per l'anno scolastico 2025/2026 possano essere assentite nel limite di 10.348 unità, di cui 824 funzionari (ex D.S.G.A.);

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti regionali per le assunzioni a tempo indeterminato suddivisa per profili al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;

INFORMATE le organizzazioni sindacali in data 04 agosto 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Contingente per l'anno scolastico 2025/2026)

1. Per l'anno scolastico 2025/2026 è autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali ripartito come nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto, complessivamente pari a 10.348 unità, di cui 824 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex DSGA).
2. Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.
3. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Nei limiti del contingente di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dai commi seguenti, le operazioni di compensazione tra i profili professionali del personale A.T.A. sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.
5. Le facoltà assunzionali destinate al personale da inquadrare nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex direttori dei servizi generali e amministrativi) sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A.

Articolo 2

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. Nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2025/2026 del personale A.T.A. appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
2. Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
3. Le facoltà assunzionali destinate al personale da inquadrare nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sono effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle disponibilità rilevate e nei limiti dei posti vacanti nelle istituzioni scolastiche, secondo i parametri di cui al decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 e al decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, avendo cura che dall'immissione in ruolo non derivino situazioni di esubero sul triennio di riferimento, e con esclusione delle scuole di cui all'articolo 1, commi 83-sexies e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, così come modificata dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 (2,99%).
4. Le facoltà assunzionali di cui al comma 3 sono ripartite, secondo quanto indicato all'allegato 1, tra i candidati dichiarati vincitori della procedura valutativa di progressione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897 e del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122.
5. Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2025/2026 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.
6. Le facoltà assunzionali per il personale delle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5ter e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono destinate esclusivamente a tale categoria di personale.
7. Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché quelle previste dagli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dall'articolo 1, comma 9 bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.

Articolo 3

(Assegnazione sede)

1. Al personale di cui all'articolo 2 è assegnata la sede definitiva nell'anno scolastico 2026/2027 sulla base della normativa vigente.

Articolo 4
(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dalle immissioni in ruolo di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara